



EDIF S.p.A.
Corridonia (MC)

*MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8
GIUGNO 2001, N. 231*

Indice

Definizioni

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

- 1.1 La responsabilità amministrativa
- 1.2 Le fattispecie di reato
- 1.3 Le sanzioni del Decreto
- 1.4 Autori dei reati
- 1.5 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente, il Modello

2. Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di EDIF S.p.A.

- 2.1 Finalità del Modello
- 2.2 Elementi fondamentali del Modello
- 2.3 Reati rilevanti per EDIF S.p.A.
- 2.4 Destinatari del Modello
- 2.5 Gestione del Modello all'interno del Gruppo EDIF
- 2.6 Modifiche al Modello e documentazione significativa ai fini della sua applicazione

3. Organismo di vigilanza

- 3.1 Nomina, composizione, e revoca dell'Organismo di Vigilanza
- 3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

4. Diffusione, Formazione e comunicazione

5. Obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza

- 5.1 Invio di informazioni sulle modifiche dell'organizzazione aziendale all'O.d.V.

6. Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico

- 6.1 La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio
- 6.2 Le violazioni
- 6.3 Le sanzioni
- 6.4 Il titolare del potere del sanzionatorio

PARTE SPECIALE

1. Struttura della Parte Speciale

2. Le Regole Generali

3. La valutazione del rischio

PARTE SPECIALE – SEZIONE A

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- A.1 - *Potenziali aree a rischio*
- A.2 - *Principi di comportamento e controllo*

PARTE SPECIALE – SEZIONE B

I DELITTI INFORMATICI

- B.1 - *Potenziali aree a rischio*
- B.2 - *Principi di comportamento e controllo*

PARTE SPECIALE – SEZIONE C

I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- C.1 - *Potenziali aree a rischio*
- C.2 - *Principi di comportamento e controllo*

PARTE SPECIALE – SEZIONE D

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

- D.1 - *Potenziali aree a rischio*
- D.2 - *Principi di comportamento e controllo*

PARTE SPECIALE – SEZIONE E

I REATI SOCIETARI

- E.1 - *Potenziali aree a rischio*
- E.2 - *Principi di comportamento e controllo*

PARTE SPECIALE – SEZIONE F

I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

F.1 - Potenziali aree a rischio

F.2 - Principi di comportamento e controllo

PARTE SPECIALE – SEZIONE G

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

G.1 - Potenziali aree a rischio

G.2 - Principi di comportamento e controllo

PARTE SPECIALE – SEZIONE H

I DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

H.1 - Potenziali aree a rischio

H.2 - Principi di comportamento e controllo

PARTE SPECIALE – SEZIONE I

I REATI AMBIENTALI

I.1 - Potenziali aree a rischio

I.2 - Principi di comportamento e controllo

PARTE SPECIALE – SEZIONE J

IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE

J.1 - Potenziali aree a rischio

J.2 - Principi di comportamento e controllo

ALTRI REATI

Definizioni

- ⇒ **"Agenti"**: si intendono i soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, a cui EDIF S.p.A. ha contrattualmente conferito l'incarico di agente, di rappresentanza commerciale o di procuratore di affari.
- ⇒ **"Autori"**: s'intendono tutte le persone che hanno rapporti giuridici con la Società e sono titolari dei diritti morali sulle opere da loro realizzate e cedute alla Società.
- ⇒ **"Autorità"**: s'intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo.
- ⇒ **"Beni Aziendali"**: si intendono tutti i beni, materiali ed immateriali, la cui titolarità sia riferita e/o riferibile a EDIF S.p.A., in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale.
- ⇒ **"CCNL"**: si intendono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da EDIF S.p.A., nonché i Contratti Integrativi Aziendali.
- ⇒ **"Collaboratori"**: si intendono le persone fisiche che svolgono in favore di EDIF S.p.A. un incarico di collaborazione autonoma coordinata e continuativa o occasionale, a progetto, senza vincolo di subordinazione. Ai fini del Modello i Collaboratori sono equiparati ai Dipendenti.
- ⇒ **"Congiunti"** o **"Familiari"**, s'intendono i parenti e affini entro il secondo grado, i coniugi, i partners di fatto e i loro parenti o affini entro il secondo grado.
- ⇒ **"Decreto"** o **"D. Lgs. 231/2001"**: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni.
- ⇒ **"Destinatari"**: tutti i soggetti indicati al punto 2.4 del presente Modello.
- ⇒ **"Dipendenti"**: quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in favore di EDIF S.p.A. una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione di EDIF S.p.A. con contratto a tempo indeterminato o determinato. Nella definizione sono quindi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i dirigenti, i quadri, i funzionari, gli impiegati e gli operai i cui rapporti di lavoro sono regolati da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, interinali, stagisti, pubblicitari, sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l'osservanza delle norme del Decreto.
- ⇒ **"Direzione"**: si intendono il Consiglio di amministrazione; il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, i direttori generali e i dirigenti destinatari di procure della Società.
- ⇒ **"Fornitori"**: si intendono quei soggetti che forniscono a EDIF S.p.A. beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti con EDIF stessa.
- ⇒ **"Gruppo"**: si intende il Gruppo EDIF.
- ⇒ **"Informazione Privilegiata"**: quanto definito dall'art. 181 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
- ⇒ **"Modello"**: si intende il presente documento predisposto da EDIF S.p.A., ai sensi dell'art. 6, comma I, lettera e) del D. Lgs. 231/01.
- ⇒ **"Organi sociali"**: si intendono gli Organi ed i soggetti che li compongono, cui è statutariamente affidata la gestione, l'amministrazione, il controllo e la verifica di andamento della Società (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Comitati del Consiglio di Amministrazione).
- ⇒ **"Organismo di Vigilanza"** o **"O.d.V."**: si intende l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.
- ⇒ **"P.A."**: si intende la pubblica amministrazione (si rimanda inoltre a quanto definito nell'**Allegato A1**).
- ⇒ **"Partners Commerciali"**: s'intendono le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato, con le quali i Destinatari hanno in corso rapporto contrattuali o commerciali, anche occasionali.
- ⇒ **"Pubblici funzionari"**: si intendono organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di organismi di vigilanza o di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, statale o locale.
- ⇒ **"Rappresentanti delle forze politiche"**: si intendono le persone fisiche che abbiano posizioni o cariche istituzionali nell'ambito di partiti e movimenti politici.
- ⇒ **"Società controllata/e"**: si intendono tutte le società controllate da EDIF S.p.A. ai sensi dell'art 2359 del Codice Civile.
- ⇒ **"Società"**: si intende EDIF S.p.A., con sede legale in Corridonia (MC), Via Valadier 14/16.
- ⇒ **"Strumenti Finanziari"**: si intende quanto definito dall'art. 1 del T.U.F..
- ⇒ **"T.U.F."**: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1 La responsabilità amministrativa

Il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità amministrativa degli enti, per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente.

Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato o fatto illecito.

Il dibattimento ed il giudizio si svolgono secondo le norme del Codice di Procedura Penale.

Con la definizione di ente sono indicate le persone giuridiche e, quindi, le società, nonché le associazioni anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Affinché si ravvisi la responsabilità amministrativa degli enti, i reati devono essere commessi **nell'interesse o a vantaggio dell'ente** da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

L'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.

La responsabilità dell'ente si configura qualora:

a) il fatto illecito sia stato commesso **nell'interesse dell'ente**, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;

ovvero

b) il fatto illecito abbia portato **un vantaggio all'ente** a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Inoltre, la responsabilità dell'ente è estesa sia ai tentativi di reato sia, per gli enti aventi la sede principale in Italia, ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 Le fattispecie di reato

Il Decreto è in continua evoluzione e nel suo ambito sono stati introdotti, nel corso degli anni trascorsi dalla sua entrata in vigore, diverse tipologie di reato. Di seguito, riportiamo sinteticamente le fattispecie di reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto.

1) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01)

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/01)

3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/01 – art. 10 L. 146/2006)

4) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/01)

5) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/01)

6) Reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01)

7) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. n. 231/01)

8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del D.Lgs. n. 231/01)

9) Delitti contro la personalità individuale e traffico di migranti (art. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/01 – art. 10 L. 146/2006)

10) Abusi di mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/01)

11) Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/01);

12) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/01)

13) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies del D.Lgs. n. 231/01)

14) Reati concernenti l'intralcio alla giustizia (art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/01 – art. 10 L. 146/2006)

15) Reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01)

16) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/01)

17) Corruzione tra privati (art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01)

Si rimanda all'**Allegato 1** per l'elenco dettagliato dei reati previsti dal Decreto.

1.3 Le sanzioni del Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

a) **pecuniarie;**

- b) **interdittive;**
- c) **confisca;**
- d) **pubblicazione della sentenza.**

a) Le **sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- (1) della gravità del fatto;
- (2) del grado della responsabilità dell'ente;
- (3) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel *prevalente* interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio *minimo*, oppure quando il danno cagionato è di *particolare tenuità*;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso e sia stato adottato e reso operativo un modello idoneo a prevenire la commissione di *ulteriori reati*.

Nel caso dei reati di abusi di mercato se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) Le **sanzioni interdittive**, che nei reati di maggior rilievo si applicano *in aggiunta* alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata *da 3 mesi a 2 anni*, ma possono, in casi eccezionali, essere applicate *in via definitiva*.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche *in via cautelare*, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelativamente applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) In merito alla **confisca** è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) La **pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.4 Autori dei reati

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, possono essere:

- *soggetti in "posizione apicale",* quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di stabilimento, nonché le persone che, pur non essendo titolate a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- *soggetti "sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale",* ossia i lavoratori dipendenti, o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- *soggetti terzi,* che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

1.5 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente, il Modello

Qualora il reato venga commesso da *soggetti in "posizione apicale",* il Decreto presume la responsabilità dell'ente, salvo che non venga dimostrato che:

- a) *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";*
- b) *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";*
- c) *"le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";*
- d) *"non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".*

Per i reati commessi da *soggetti "sottoposti",* l'ente può essere chiamato a rispondere *solo* qualora si accerti che *"la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".* In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati). L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se *"l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".*

Secondo le disposizioni del Decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo, costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

Il Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Per la prevenzione dei reati il modello deve:

- *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati";*
- *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire", nonché "obblighi di informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;*
- *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati";*
- *"prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli";*
- *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".*

Con riferimento all'efficace attuazione del modello, si prevede:

- *"una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nelle attività";*
- *l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".*

2. Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di EDIF S.p.A.

2.1 Finalità del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello si configurano quali strumenti idonei a beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, e consentono a EDIF S.p.A. di costruire un assetto di *corporate*

governance utile, secondo una prospettiva più ampia di etica dell'impresa, a contenere il rischio di commissione di reati.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello della Società rappresentano, pertanto, non solo uno strumento di prevenzione di eventuali reati, ma integra, in quanto insieme di regole a cui gli esponenti aziendali sono tenuti ad uniformarsi, il sistema di controllo interno della Società.

Pertanto, scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, da svolgersi anche e principalmente in via preventiva e tale da non poter essere violato se non eludendone fraudolentemente le disposizioni.

Il Modello della Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ✓ determinare la consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che la commissione di illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- ✓ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto le stesse sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali essa si attiene;
- ✓ consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.2 Elementi fondamentali del Modello

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "il Modello") è parte integrante dei regolamenti aziendali e si pone come uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo interno della Società.

Il Modello è ispirato alle *Linee guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo* elaborate da Confindustria ed approvate il 7 marzo 2002 e successive modifiche (aggiornate a marzo 2014).

Il Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione (nel seguito anche "C.d.A.") della Società.

I principali punti cardine su cui è fondato il sistema di controllo interno della Società oltre al presente Modello, sono così sintetizzabili:

Sistema organizzativo e responsabilità: la Società è organizzata in modo da consentire lo sviluppo di una sana attività di impresa, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal C.d.A..

Ruoli e responsabilità, resi noti a tutto il personale, sono tali da garantire l'identità soggettiva tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo, ciò anche sulla base della specifica preparazione del personale.

Procedure: sono fondate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio di documentabilità del controllo effettuato. La Società è sensibile all'importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei.

Comunicazione e formazione: la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice etico, sia in modo continuo tramite formazione sul campo dei Dipendenti e, ove necessario, dei Collaboratori per lo svolgimento delle attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Sono previsti inoltre incontri informativi per il management per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello.

Il Modello si compone di una **parte generale** e di **parti speciali**.

La **parte generale** contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Società nel suo complesso.

Le **parti speciali** identificano le aree di attività a rischio e contengono i principi di comportamento e gli elementi di controllo applicati in relazione a ogni processo sensibile con riferimento alle disposizioni delle procedure funzionali alla riduzione del rischio di commissione di reato di volta in volta affrontati.

2.3 Reati rilevanti per EDIF S.p.A.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che prevede che la società individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, la Società ha aggiornato le precedenti analisi di tutte le attività aziendali, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.

Tale analisi è stata aggiornata anche con il supporto di professionisti esterni, tramite l'analisi della documentazione aziendale interna rilevante ed interviste con i responsabili delle singole aree di attività e con i loro diretti collaboratori.

Sulla base dell'analisi così rinnovata sono stati individuati i soggetti, le attività e le categorie di operazioni per le quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione della probabilità di accadimento e dei controlli preventivi in essere; inoltre, ove ritenuto necessario, sono stati individuati gli eventuali opportuni adeguamenti al sistema di controllo.

Sulla base delle analisi di cui sopra e in considerazione della natura e dell'attività della Società, ai fini del Modello sono considerati rilevanti i seguenti reati, specificamente riportati nell'**Allegato 2**:

- A)** Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01);
- B)** Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/01);
- C)** Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/01)
- D)** Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/01)
- E)** Reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01)
- F)** Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/01)
- G)** Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/01)
- H)** Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies del D.Lgs. n. 231/01)
- I)** Reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01)
- J)** Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/01)

In relazione all'attività svolta dalla Società e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, sono apparsi remoti le seguenti categorie di reati:

1) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/01)
(Associazione per delinquere diretta a commettere i delitti di cui agli artt. 600, 601 o 602 c.p. (art. 416, comma 6 c.p.); Associazione di tipo mafioso anche straniere e delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo (art. 416-bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309); Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a, n. 5 c.p.p.)).

2) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/01)

(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 547 c.p.); Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)).

3) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. n. 231/01)

(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); Arruolamento con finalità di terrorismo (art. 270-quater c.p.); Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)).

4) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del D.Lgs. n. 231/01 - art. 583-bis c.p.)

5) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/01)

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); Detenzione di materiale (pedo)pornografico (art. 600-quater c.p.); (Pedo)pornografia virtuale (art. art. 600-quater.1 c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.))

6) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/01 - art. 377-bis c.p.)

Per un'estesa analisi delle tipologie di reato rilevanti si rinvia all'**Allegato 2**.

2.4 Destinatari del Modello

Quanto previsto dal Modello, inclusivo dei suoi allegati, si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito della Società a:

- ⇒ Membri degli Organi Sociali;
- ⇒ Dipendenti;
- ⇒ Agenti, Collaboratori;
- ⇒ Fornitori e Partners Commerciali.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto nel Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 5.

2.5 Gestione del Modello all'interno del Gruppo EDIF

Con l'adozione del presente Modello la Società capogruppo intende dettare i principi organizzativi validi anche per le società controllate, così come definite dall'art. 2359 del Codice Civile, allo scopo di uniformare i processi preventivi e quelli di vigilanza sulle attività "sensibili".

Per queste ragioni, a seguito dell'adozione, del presente Modello da parte della Società, sono state avviate presso le società del Gruppo EDIF esposte a rischi ritenuti rilevanti le attività per la redazione e l'applicazione di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni del Decreto, provvedendo conseguentemente pure all'individuazione del proprio Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività indicate le società del Gruppo EDIF prendono come riferimento il Modello della Società, sviluppandolo alle specifiche aree/attività a rischio individuate al loro interno.

Alle società del Gruppo è richiesto di recepire ed adottare il Codice di Comportamento che costituisce una parte fondamentale del Modello di EDIF S.p.A..

2.6 Modifiche al Modello e documentazione significativa ai fini della sua applicazione

Il Modello è espressione della politica aziendale perseguita dai massimi vertici sociali: pertanto, il potere di integrarlo e/o modificarlo è riservato al Consiglio di Amministrazione mediante apposita delibera da assumersi nei termini richiesti per la sua adozione.

Il Consiglio, in particolare, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, provvede ad una nuova stesura del Modello in presenza di esigenze di aggiornamento dovute a modifiche normative, variazioni organizzative, individuazione di ulteriori attività a rischio ecc. ecc..

Ai fini della completa attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Modello ed in armonia con questi, la Società sulla base del contributo delle singole Direzioni aziendali, predispone specifiche procedure, che vanno ad aggiungersi a quelle già richiamate dal Modello:

tali procedure, ove ritenuto opportuno, sono raccolte sulla rete Intranet aziendale e/o sono rese disponibili ai soggetti interessati e ai rispettivi Responsabili.

3. L'Organismo di vigilanza

Viene istituito presso la Società, con delibera del C.d.A., l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "O.d.V."), con funzioni di vigilanza e controllo in ordine a efficacia, funzionamento e osservanza del Modello.

L'O.d.V. riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione salvo nei casi espressamente previsti nel seguito.

L'O.d.V. opera, per lo svolgimento dei suoi compiti, attraverso le risorse che allo stesso vengono assegnate dalla Società, avvalendosi anche della funzione Internal Auditing e delle risorse a disposizione di quest'ultima nella supervisione di tutti i procedimenti di vigilanza e continuo adeguamento delle aree "sensibili" descritte all'interno del presente Modello.

Inoltre l'O.d.V., nell'espletamento della propria attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni.

Ispirandosi alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001" emanate da Confindustria, la Società ha regolato come segue il funzionamento dell'O.d.V. in un'ottica di tutela dei requisiti previsti.

3.1. Nomina, composizione, e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. è un organo collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell'O.d.V..

Il C.d.A. può peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato ad uno o a tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza esclusivamente nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di ineleggibilità o decadenza. E' responsabilità del Consiglio di Amministrazione sostituire tempestivamente il membro dell'Organismo di Vigilanza revocato, al fine di non alterare la struttura identificata.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'O.d.V. in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di *iniziativa* e di *controllo* nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello.

Per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'O.d.V. dispone di adeguate risorse finanziarie sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'O.d.V. stesso.

Inoltre l'O.d.V. può giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'O.d.V. di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

In presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti i propri poteri di spesa, con l'obbligo di darne immediata informazione al Consiglio di Amministrazione.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a verificare che l'O.d.V. svolga i compiti che gli sono stati affidati, in quanto sul Consiglio di Amministrazione grava in ultima istanza la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello organizzativo. Il C.d.A. ha comunque la facoltà di delegare i suoi compiti ad uno o più dei suoi membri.

Infine, all'O.d.V. sono segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al Capitolo 5 del presente Modello.

I componenti dell'O.d.V., nonché i soggetti dei quali esso si avvale a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'O.d.V. svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società.

All'O.d.V. sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazione e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, ecc. ecc.).

4. Diffusione, Formazione e comunicazione

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura la più ampia divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno della propria organizzazione ed ai terzi che svolgono attività in cui potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per conto della Società svolgendo un'attività dalla quale la medesima potrebbe incorrere nella contestazione di un reato previsto dal Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

La Direzione Personale e Organizzazione promuove, coordinandosi con le altre Funzioni aziendali interessate e con l'O.d.V., le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

In particolare:

- il Modello, in accordo con la procedura interna 'Diffusione Modello 231' è pubblicato sulla rete Intranet aziendale, circostanza che viene comunicata ai Dipendenti. In particolare, tutti i Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione, nonché la conoscenza dei contenuti del Modello stesso;
- i contratti con Fornitori, Collaboratori, Partners Commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, sono stati integrati in modo da prevedere l'esplicito riferimento al Decreto e al Modello pubblicato in una versione a loro dedicata sul sito internet della Società, l'inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte;
- gli Ordini di Servizio e Comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati;
- le Procedure sono rese note a tutti gli interessati.

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, alla titolarità di poteri di rappresentanza o di amministrazione.

5. Obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'O.d.V. è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'O.d.V. in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico previsto dal D. Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- criticità che emergono dall'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o l'esistenza di un procedimento penale anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di Dipendenti);
- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o da dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza - nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le informazioni specificate nelle parti speciali che seguono.

Viene lasciata la facoltà all'O.d.V. di integrare quanto riportato sopra e di richiedere ogni altra informazione che riterrà necessaria alle Direzioni coinvolte nelle potenziali aree a rischio indicate nella Parte speciale del presente Modello.

Deve essere altresì portata a conoscenza dell'O.d.V. ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia da Dipendenti che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta (anche tramite e-mail all'indirizzo: odv231@gruppoedif.it), mediante utilizzo del modello di comunicazione, predisposto allo scopo, che viene riportato nell'**Allegato 5**.

Chi volesse conservare l'anonimato potrà indirizzare le proprie segnalazioni, a mezzo posta prioritaria, alla sede della Società corrente in Corridonia (MC), Via Valadier n. 14/16.

L'O.d.V. garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

Ogni informazione, segnalazione, *report*, previsti nel presente Modello sono conservati dall'O.d.V. in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente al Presidente del C.d.A. ed al Presidente del Collegio Sindacale, oltre che ai componenti dell'O.d.V..

5.1 Invio di informazioni sulle modifiche dell'organizzazione aziendale all'O.d.V.

All'O.d.V. devono inoltre essere comunicate le seguenti informazioni:

- notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- operazioni significative o atipiche relative alle aree di rischio individuate nella Parte Speciale;
- mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- copia dei verbali delle riunioni del C.d.A. e del Collegio Sindacale;
- copia delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza (es.: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Autorità garante per la concorrenza e del mercato; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; CONSOB; ecc. ecc.).

6. Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico

6.1 La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'efficace attuazione del Modello e del Codice Etico non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello e del Codice Etico dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello, dal Codice Etico e di condotta e dalle procedure aziendali è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione del Modello e l'azione dell'O.d.V., ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- gravità della violazione;
- eventuale recidiva.
- tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc. ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale;

6.2 Le violazioni

Il sistema disciplinare è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

- 1) mancato rispetto del Codice Etico e delle procedure aziendali a cui il Modello fa riferimento;
- 2) mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo delle attività nelle potenziali aree a rischio così come definite nelle Parti Speciali del Modello, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- 3) violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'O.d.V., al controllo e/o all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione;
- 4) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- 5) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione del Codice di Comportamento e delle procedure vigenti nelle potenziali aree a rischio, così come definite dalle Parti Speciali del Modello;
- 6) inosservanza dell'obbligo di informativa all'O.d.V. e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri Dipendenti o Destinatari del Modello, di cui si abbia prova diretta e certa;
- 7) mancata comunicazione/formazione/aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle potenziali aree a rischio così come individuate dalle parti speciali del Modello.

6.3 Le sanzioni

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

6.3.1 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari (eccetto che per i Destinatari "non obbligati" come definiti dall'art. 1 del presente Codice) e dai soggetti aventi relazioni d'affari con le Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 cc.

La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art 7 della Legge 30 Maggio 1970 n.300 (c.d.

Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, cioè le previsioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro adottato dalla Società e sue successive modifiche/integrazioni (di seguito "CCNL").

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori dipendenti e i provvedimenti disciplinari vigenti e richiamati dal CCNL, potranno essere emesse le seguenti sanzioni:

- **RICHIAMO ORALE** (per le infrazioni di minima gravità) allorché il lavoratore dipendente violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte, etc.) o adotti, nell'espletamento della propria attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda, sia in forma scritta che verbale;
- **RICHIAMO SCRITTO** nei casi di prima recidiva nelle infrazioni di minima gravità;
- **MULTA**, nei casi oltre la prima recidiva nelle infrazioni di minima gravità compiute nell'anno solare o nei casi di infrazioni ritenute di maggiore gravità dovute a negligenza allorché il lavoratore dipendente violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento della propria attività, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la reiterazione della mancata esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale;
- **SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO**, nei casi di recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle violazioni che prevedono la multa o nei casi in cui il lavoratore dipendente, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello, o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse del GRUPPO, arrechi danno al GRUPPO stesso o esponga ad una situazione oggettiva di pericolo l'integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale;
- **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO**, nei casi di recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle violazioni che prevedono la sospensione o nelle ipotesi di violazioni di rilevante gravità allorché il lavoratore adotti, nell'espletamento della propria attività, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione, a carico della Società o di sue controllate e collegate, di misure previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s. m. i., dovendosi ravvisare in tale comportamento una condotta, dolosa o colposa, tale da provocare alla azienda grave nocumento morale e/o materiale.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente nella Società, in relazione:

- *all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;*
- *al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;*
- *alle mansioni del lavoratore;*
- *alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;*
- *alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.*

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla relativa direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'ODV e dall'Amministratore della Società.

6.3.2 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industriali in vigore.

Inoltre, in riferimento alla procedura da applicare ed in accoglimento dell'orientamento più rigoroso della Suprema Corte, appare opportuno procedere secondo le prescrizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ritenuto da più sentenze della Corte di Cassazione applicabile anche ai Dirigenti con le seguenti precisazioni in ordine alla sospensione ed al licenziamento:

- **SOSPENSIONE:** il Dirigente che, nell'ambito delle aree/processi a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico e/o del Modello 231 o violi le procedure interne dal medesimo previste, dovrà essere sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un lasso di tempo adeguato all'importanza della violazione commessa, comunque non superiore a 10 giorni, con corrispondente decurtazione del compenso, e potrà essere trasferito ad altra sede territoriale o ad altro settore funzionale, con parità di mansioni, laddove al comportamento sanzionato consegua una necessità obbiettiva derivante da ragioni d'incompatibilità ambientale.
In ipotesi di reiterazione del comportamento, il Dirigente sarà tenuto - oltre all'applicazione di quanto precedentemente descritto - anche al versamento di una penale per una somma pari al 50% dell'importo di una retribuzione mensile.
- **LICENZIAMENTO:** Il Dirigente che, nell'ambito dei processi/attività a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico e di Condotta o violi le procedure interne dal medesimo previste, compiendo con ciò un atto contrario all'interesse della Società ovvero ponendo in essere una condotta diretta in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/01, sarà per ciò stesso sottoposto a licenziamento.

Le sanzioni saranno applicate, decorsi 5 giorni dalla contestazione scritta, dal Consiglio d'Amministrazione.

6.3.3 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori della Società, l'ODV ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Edif SpA i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Sarà, quindi, il Consiglio di Amministrazione a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente. Nei casi ritenuti di maggiore gravità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, convoca l'Assemblea dei soci/azionisti (nell'ambito della quale l'ODV e il Collegio Sindacale, a seguito delle opportune indagini effettuate in precedenza, relazioneranno in merito), per gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle Società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

6.3.4 Le misure e le sanzioni nei confronti di Terzi

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Codice Etico e di Condotta tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal decreto potrà essere sanzionato, mediante l'attivazione di opportune clausole, con la risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal decreto.

6.4 Il titolare del potere sanzionatorio

Per fatti e atti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, titolari del potere sanzionatorio sono il Consiglio di Amministrazione e le Direzioni preposte.

Il procedimento disciplinare viene avviato da parte dell'Amministratore delegato su impulso dell'O.d.V. che abbia rilevato nel corso della sua attività di controllo e vigilanza o sulla base delle segnalazioni ricevute, una possibile infrazione al Modello o al Codice Etico. L'O.d.V., ove sia richiesto, può svolgere

una funzione consultiva nel corso dell'intero procedimento disciplinare al fine di acquisire eventuali elementi utili in vista del costante aggiornamento del Modello o del Codice Etico.

Su segnalazione dell'O.d.V. e sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta segnalata, a seconda del soggetto e della gravità delle sanzioni, il Consiglio di Amministrazione o la Direzione preposta delibera l'irrogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e la Direzione e Funzione interessata applica la sanzione deliberata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con la partecipazione delle Direzioni e Funzioni.

PARTE SPECIALE

1. Struttura della parte speciale

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle **regole generali** cui si uniforma la condotta degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Partners commerciali, dei Collaboratori o Consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società (qui di seguito, per brevità, semplicemente Destinatari del Modello), di una parte dedicata all'individuazione delle aree di attività a rischio, nonché da singole Sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le Sezioni sono le seguenti:

- ✓ **Sezione A** – Reati commessi nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01);
- ✓ **Sezione B** – Delitti informatici (art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/01);
- ✓ **Sezione C** – Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/01);
- ✓ **Sezione D** – Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/01);
- ✓ **Sezione E** – Reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01);
- ✓ **Sezione F** – Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/01);
- ✓ **Sezione G** – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/01);
- ✓ **Sezione H** – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies del D.Lgs. n. 231/01);
- ✓ **Sezione I** – Reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01);
- ✓ **Sezione J** – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/01).

Nelle Sezioni da A a J vengono descritte:

- a) le potenziali aree a rischio;
- b) i principi di comportamento e controllo;

2. Le regole generali

Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane e di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero ove la Società svolge la propria attività o ha comunque interessi diretti o indiretti.

Conflitto di interessi

I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono valutare prima di porre in essere o far porre in essere per interposta persona ogni operazione, la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con essi;
- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale valuta se l'operazione possa essere ugualmente effettuata nel rispetto di misure e cautele per un adeguato controllo del conflitto stesso.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d'interesse l'operazione deve essere sospesa e deve essere comunicata all'O.d.V..

Riservatezza

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni della Società e del Gruppo acquisiti o trattati in esecuzione dell'attività per la Società, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

Imparzialità

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire gruppi di interesse o singole persone, nonché astenersi da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza o di opinioni politiche e culturali.

Comunicazioni all'esterno

I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne della Società e del Gruppo e professionali.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti le attività della Società e del Gruppo.

Tutela dei beni aziendali

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni della Società, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

Regali e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero.

In deroga ai divieti sopra menzionati, è ammesso ricevere o offrire regali di modico valore, con ciò intendendosi un valore indicativo pari ad € 150,00, purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale.

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste - per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, assunzioni, pubblicità - o con attuazione in forma indiretta - per esempio tramite interposte persone - abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.

3. La valutazione del rischio

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede un'analisi delle attività svolte nell'ambito della Società al fine di individuare quelle che, in aderenza al Decreto, possono considerarsi a rischio di illeciti.

Pertanto, si è proceduto, in primo luogo, ad individuare le aree a "rischio reato", così come richiesto dalla normativa in questione: tale attività viene definita di Mappatura.

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per EDIF S.p.A., ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/01, sono state:

- Individuate le attività svolte da ciascuna area aziendale;
- Verificati i poteri in capo ai soggetti Apicali (deleghe e procure);
- Effettuati colloqui con l'Amministratore delegato e con i responsabili delle diverse aree aziendali;
- Accertate le singole attività a rischio ai fini del D. Lgs. 231/2001, nell'ambito delle diverse aree aziendali.

Le attività a rischio sono state distinte in due categorie:

- 1) Le **attività sensibili**, direttamente svolte o affidate a terzi, che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato (**Allegato 3**);
- 2) Le **attività strumentali**, direttamente svolte o affidate a terzi, che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione (**Allegato 4**).

La Mappatura è stata effettuata e condivisa con ciascuna Funzione societaria e con gli altri soggetti eventualmente coinvolti nello svolgimento delle attività considerate a rischio.

Dall'analisi della realtà aziendale e dai colloqui svolti è emerso che non tutti i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 sono astrattamente ipotizzabili nelle attività a rischio individuate nella EDIF S.p.A..

In particolare, l'esito di tale indagine può essere riassunto come segue:

- a) Circa il rischio di realizzazione dei **reati contro la Pubblica Amministrazione**, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001: L'attività svolta dalla EDIF S.p.A. potrebbe prevedere il ricorso a contributi, finanziamenti o sovvenzioni concessi dallo Stato o da altri enti pubblici, di talché è astrattamente possibile la realizzazione dei reati previsti da questa norma.
- b) Circa il rischio di commissione dei **delitti informatici e trattamento illecito di dati**, di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001: L'utilizzo, da parte dei dipendenti della EDIF S.p.A., di terminali (PC) collegati ad una rete interna e/o con accesso ad internet rende astrattamente possibile la realizzazione dei reati previsti da questa norma.

- c) Circa il rischio di commissione di **reati di criminalità organizzata**, di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 ed all'art. 10 della L. 146/2006: In considerazione del tipo di attività svolta dalla EDIF S.p.A., e dell'ubicazione dell'azienda, si ritiene astrattamente possibile la commissione dei reati previsti da questa norma. Tuttavia, in considerazione della natura di reato di pericolo dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), che espone l'ente a responsabilità ex D.Lgs. n. 231/01 anche quando il reato-fine non appartenga a quelli ed alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione penale n. 24841 del 6.6.2013, si ritiene comunque astrattamente possibile la realizzazione dei reati previsti da questa norma.
- d) Circa il rischio di commissione dei **reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** di cui all'art. 25 del D.Lgs 231/01: la EDIF S.p.A. può avere rapporti commerciali con Enti pubblici in relazione a forniture di materiale, interagire con gli stessi per ottenimento di licenze, provvedimenti e autorizzazioni oltreche avere rapporti con pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni di controllo o in caso di erogazione di contributi, erogazioni o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari. In relazione a ciò è astrattamente possibile la realizzazione dei reati previsti da questa norma.
- e) Circa il rischio di commissione dei **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo**, di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/01: L'oggetto sociale della EDIF S.p.A. e le misure che già caratterizzano l'esplicazione dell'attività, inducono ad escludere il rischio di commissione di tali reati. L'unica fattispecie che potrebbe astrattamente configurarsi è quella di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. La limitazione dell'uso del contante nelle operazioni in cui è interessata la società, nonché il prelievo della moneta – per i pagamenti di cassa – dai conti correnti bancari, tuttavia, fanno ritenere assente il rischio che si realizzino le condizioni per la responsabilità dell'Ente.
- f) Circa il rischio di commissione di **reati contro l'industria ed il commercio**, di cui all'art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/01: L'attività commerciale svolta dalla EDIF S.p.A. comporta l'impiego di opere dell'ingegno e l'utilizzo di marchi e segni distintivi. Di talché, appare astrattamente possibile la realizzazione dei reati previsti da questa norma.
- g) Circa il rischio di commissione dei **reati societari**, di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01: Dall'analisi effettuata è emerso che la EDIF S.p.A. è dotata di una struttura societaria che può astrattamente rendere possibile la commissione dei reati contemplati dall'art. 25-ter, in special modo: al momento della redazione dei bilanci; nelle operazioni sul capitale; nella gestione degli utili, delle riserve, dei conferimenti, dei beni sociali, ecc.; nelle operazioni su partecipazioni; nella comunicazione, nello svolgimento e verbalizzazione delle assemblee; nello svolgimento degli adempimenti societari; nella predisposizione di eventuali comunicazioni all'Autorità di Vigilanza.
- h) Circa il rischio di commissione di **reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, di cui all'art. 25-quater del D.Lgs. n. 231/01: Rispetto a tale categoria di delitti non pare sussistere il rischio che possano essere realizzati, né in astratto, né tantomeno nell'interesse o a vantaggio della EDIF S.p.A., la quale non ha alcuna finalità politico-istituzionale e persegue esclusivamente scopi economici.
- i) Circa il rischio di commissione dei **reati contro la personalità individuale**, contro la vita e l'incolumità individuale, di cui agli artt. 25-quater.1 e 25-quinquies del D.Lgs 231/01 e di quelli in materia di traffico di migranti di cui all'art. 10 della L. n. 146/06: Nello svolgimento dell'attività di impresa, la EDIF S.p.A. si avvale di lavoratori subordinati, ai quali si applicano tutte le norme previste in materia giuslavorista, con particolare riferimento a quelle stabilite dallo statuto dei lavoratori ed a quelle decise, di volta in volta, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. La gestione delle risorse umane è affidata all'Ufficio Personale, il quale garantisce l'osservanza dei principi posti a garanzia della persona e del lavoratore. Alla luce del contesto socio-culturale in cui è inserita la EDIF S.p.A. e della natura dell'attività svolta dalla stessa, sembra doversi escludere qualsiasi rischio che possano essere commessi reati di questo tipo all'interno della struttura e/o nell'esercizio dell'impresa e, comunque, va esclusa anche in astratto ogni ipotesi di interesse o vantaggio derivanti alla società da tali delitti.
- j) Circa il rischio di commissione di **reati di abuso di mercato**, di cui all'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/01 ed art. 187-quinquies T.U.F.: Posto che la EDIF S.p.A. non è quotata in borsa e che le azioni della società non sono diffuse tra il pubblico ma, al contrario, la compagine sociale è per la grande maggioranza composta dai membri della famiglia Verdicchio/Rosini, si esclude la configurabilità dei reati previsti da questa norma.
- k) Circa il rischio di commissione dei **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela**

dell'igiene e della salute sul lavoro, di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/01: I dipendenti della società svolgono la loro prestazione presso le filiali della EDIF S.p.A. ubicate in:

FILIALE	PROV.	CAP	INDIRIZZO	AREA
ANCONA	AN	60131	Via Caduti del lavoro, 9	Marche
ASCOLI PICENO	AP	63100	Via del Pagliaio snc	Marche
BARLETTA	BT	76121	Via dell'euro, 2	Puglia
CASTELFIDARDO	AN	60022	Via Recanatese snc	Marche
CESENA	FC	47521	Via Romagna, 235	Romagna
CIVITANOVA MARCHE	MC	62012	via Einaudi 362	Marche
CORRIDONIA	MC	62014	Via Valadier, 14/16	Marche
CORROPOLI	TE	64013	Via Comi, 10	Abruzzo
CUPELLO	CH	66051	Contrada Bufalara, 13/B	Abruzzo
FANO	PU	61032	Via L. Einaudi, 15/f	Marche nord
FOGGIA	FG	71121	Via di Motta della Regina, 4	Puglia
FOLIGNO	PG	06034	Via Mollari, 2	Umbria
FORLÌ	FC	47122	Via Costanzo II, 13	Romagna
JESI	AN	60035	Via Abruzzetti, 10	Marche
L'AQUILA	AQ	67100	S.S. 17 km 32.5, 25	Abruzzo
MODUGNO	BA	67100	Via delle violette, 4/6	Puglia
MONTE URANO	FM	63813	Località Campiglione Via Trasimeno, 40/42	Marche
MONTESILVANO	PE	65015	Via delle Fabbriche, 2/8-2/10	Abruzzo
PESARO	PU	61122	Strada dei Pioppi, 8	Marche nord
RICCIONE	RN	47838	Via del Commercio, 2	Romagna
RIMINI	RN	47921	Via Cina, 3	Romagna
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	63074	Località P. D'Ascoli - Via del Lavoro, 6	Marche
SAN GIOVANNI TEATINO	CH	66020	Via Adige, 21	Abruzzo
SPOLETO	PG	06049	Loc. S. Chiodo - Via degli operai 4	Umbria
TERNI	TR	05100	Via Benucci, 2/4	Umbria
TREGLIO	CH	66030	Contrada Severini, 21	Abruzzo
TERMOLI	CB	86039	Via dei Palissandri snc	Molise
PERUGIA	PG	06135	Via G. Benucci, 55 – Ponte S. Giovanni	Umbria

ancorché sia possibile la necessità per alcuni di essi di effettuare spostamenti nell'adempimento delle loro mansioni. Sebbene EDIF S.p.A. abbia sempre adottato tutte le norme relative all'igiene e alla sicurezza sul lavoro, resta astrattamente possibile la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto, in quanto, come si vedrà meglio nella parte speciale, è sempre possibile il verificarsi di un infortunio connesso a colpa, anche lieve, del datore di lavoro. Ciò in quanto nonostante tutti i dispositivi tecnologici e le misure di sicurezza sul lavoro adottate esiste sempre un residuo rischio di infortunio che possa dar luogo a lesioni gravi, gravissime o morte. Da qui il possibile verificarsi di eventi che potrebbero dare origine ad ipotesi di responsabilità, anche penali, a carico di soggetti apicali e/o sottoposti.

- l) Circa il rischio di commissione dei **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/01: la EDIF S.p.A., nell'esercizio della propria attività, ricorre a canali di credito anche diversi di quelli bancari, comunque sempre canalizzati e tracciabili. Inoltre, la EDIF S.p.A. non acquista o riceve beni da soggetti che non dimostrino il legittimo possesso. Esiste però la possibilità di ricevere pagamenti in contanti per importi al di sotto dei € 1.000,00 (ex art. 49 D. Lgs. 231/2007). Non si può,

comunque, escludere che nello svolgimento della propria attività si possano configurare illeciti di cui alla richiamata norma a vantaggio dell'Ente.

- m) Circa il rischio di commissione di **reati in violazione del diritto d'autore**, di cui all'art. 25-nonies del D.Lgs. 231/01: L'attività svolta dalla EDIF S.p.A. ha ad oggetto l'acquisto e rivendita di prodotti che incorporano opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore. Di talché, appare astrattamente possibile la realizzazione dei reati previsti da questa norma.
- n) Circa il rischio di commissione dei **reati in materia di intralcio alla giustizia**, di cui all'art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/01 ed all'art. 10 della L. n. 146/06 : Il contenzioso della EDIF S.p.A. è gestito direttamente dagli studi legali fiduciari della EDIF S.p.A., il quale opera in conformità al codice deontologico forense. Pertanto il rischio che vengano commessi reati di intralcio alla giustizia nell'interesse o a vantaggio della società appare molto remoto.
- o) Circa il rischio di commissione dei **reati ambientali**, di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01: La EDIF S.p.A. svolge attività di acquisto e rivendita di materiali elettrici ed elettronici. Vi è dunque la necessità di gestione dei rifiuti e delle acque reflue industriali, che rende astrattamente possibile la commissione dei reati connessi a tali attività quali:
- Sanzioni penali in materia di scarichi delle acque (Art. 137 D.Lgs 152/2006);
 - Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (Art. 256 D.Lgs 152/2006);
 - Violazione degli obblighi in comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D.Lgs 152/2006);
 - Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 D.Lgs 152/2006);
 - Reati in materia di ozono e atmosfera (art 3 Legge 549/1993).
- Il tipo di attività svolto dalla EDIF S.p.A. porta, invece, ad escludere il rischio di commissione dei reati relativa alla tutela di specie animali e/o vegetali.
- p) Circa il rischio di commissione del **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, di cui all'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01: La gestione delle risorse umane è affidata all'Ufficio Personale, il quale verifica la regolarità del soggiorno dei lavoratori stranieri. Inoltre, appare remota la possibilità che tale reato possa essere commesso nell'interesse o a vantaggio della società ma tale possibilità non si può essere esclusa in astratto.

PARTE SPECIALE – SEZIONE A

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione, così come identificata dall'Allegato A1.

A.1 - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

- 1. Operazioni con la P.A. (partecipazione a gare, presentazione istanze);*
- 2. Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla P.A.;*
- 2. Gestione delle risorse finanziarie;*
- 3. Richiesta finanziamenti e contributi pubblici;*
- 4. Gestione e assunzione del personale interno, dei collaboratori e dei consulenti;*
- 5. Ottenimento di concessioni e autorizzazioni inerenti all'attività di gestione del patrimonio immobiliare;*
- 6. Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla P.A. richiesti da norme legislative e regolamentari;*
- 7. Gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l'ausilio di legali esterni;*
- 8. Gestione degli agenti;*
- 9. Gestione dei rimborsi spese.*

A.2 – Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4. dello stesso, devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi;*
- improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;*
- gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi in modo lecito e regolare;*
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree sui Collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare.*
- **È inoltre vietato:***
 - usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;*
 - richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;*
 - destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;*
 - corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario, alla P.A., ad altri pubblici funzionari della Comunità Europea o ad altri organismi pubblici di diritto internazionale;*
 - offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque*

rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire connessi al rapporto di affari con la Società o altre società del Gruppo o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società o il Gruppo. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono essere offerti come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio il destinatario deve darne tempestiva informazione alla società di appartenenza la quale, ove ritenuto opportuno informa tempestivamente l'O.d.V.; in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso. I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal C.d.A. o dalle funzioni aziendali da questo designate;

- *eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di Agenti, Partners Commerciali, Collaboratori e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;*
- *corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;*
- *porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;*
- *promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;*
- *prendere in esame eventuali segnalazioni provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione per permettere l'assunzione di personale presso la Società o per favorire il ricorso a Fornitori o Partners commerciali nello svolgimento dell'attività della Società;*
- *accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere o modificare dati o informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società.*

PARTE SPECIALE – SEZIONE B

I REATI INFORMATICI

(art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001)

B.1 - Potenziali aree a rischio

Sulla base dei dati rilevati per l'aggiornamento del Modello in questa parte speciale sono individuate nel seguito, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commesse le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis del Decreto, così come identificati dall'Allegato 2.

- 1. Produzione di documenti informatici;*
- 2. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;*
- 3. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;*
- 4. Gestione e protezione della postazione di lavoro;*
- 5. Gestione degli accessi da e verso l'esterno;*
- 6. Gestione e protezione delle reti;*
- 7. Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);*
- 8. Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.).*

B.2 - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati informatici previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4. dello stesso, si uniformano alle seguenti disposizioni:

- divieto di accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione e/o di terzi per ottenere o modificare dati e/o informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società;*
- divieto di eseguire di propria iniziativa modifiche o aggiornamenti di sistemi operativi o di programmi applicativi salvo quelli permessi dalla policy informatica della Società;*
- divieto di introduzione nella rete o sui server di programmi ad intento doloso ("malicious code");*
- divieto di utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.*

PARTE SPECIALE – SEZIONE C

I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi alcuni dei delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001, così come identificati dall'Allegato 2.

C.1 - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 24-ter del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

1. Selezione del personale;
2. Selezione fornitori beni e servizi;
3. Conclusione di contratti intragruppo di acquisto e/o vendita;
4. Gestione flussi finanziari;
5. Investimenti infragruppo;
6. Designazione membri degli organi sociali;
7. Contratti di acquisto e/o vendita, transazioni finanziarie e investimenti con controparti estere.
8. Tutte le operazioni e/o attività a rischio evidenziate nelle altre sezioni della parte speciale, in cui concorrono tre o più persone;

C.2 - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste o richiamate nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso, devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le condotte evidenziate nelle altre sezioni della parte speciale;
- applicare rigorosamente le procedure di selezione e verifica dei partner commerciali, dei fornitori di beni e servizi e del personale;

- È inoltre vietato:

- dare corso ad operazioni di investimento, commerciali, finanziarie, di assunzione del personale, di nomina di membri in organi sociali nonché la conclusione di qualsiasi contratto senza aver proceduto ad effettuare tutte le verifiche previste dalle specifiche procedure aziendali di controllo in essere.

PARTE SPECIALE – SEZIONE D

I REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001)

*In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano i reati contro l'industria ed il commercio, così come identificati dall'**Allegato 2**.*

D.1 - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-nonies del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

- 1. Commercializzazione di prodotti con nomi, marchi e segni distintivi contraffatti;*
- 2. Ideazione, sviluppo, produzione, importazione e/o commercializzazione di prodotti incorporanti opere dell'ingegno protetti da diritti di proprietà industriale altrui e/o di prodotti simili a prodotti già presenti sul mercato e protetti da diritti di proprietà intellettuale altrui;*
- 3. Gestione e utilizzo di licenze nell'attività d'impresa;*

D.2 - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste o richiamate nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati contro l'industria e il commercio previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4. dello stesso, devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale e/o la provenienza o origine delle merci;*
- nell'ambito delle proprie procure e delle procedure aziendali gestire i rapporti con gli autori e/o i titolari dei diritti di proprietà industriali, come definiti dalla normativa vigente, con un adeguato grado di formalizzazione, nonché improntandolo alla massima trasparenza e correttezza;*
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree e funzioni aziendali coinvolte, che le tematiche relative ai diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, nonché la relativa contrattualizzazione e gestione sia effettuata in modo lecito e regolare.*

- È inoltre vietato:

- acquisire e/o commercializzare materiali o prodotti tutelati da diritti di autore in violazione dei diritti di proprietà intellettuale;*

PARTE SPECIALE - SEZIONE E

I REATI SOCIETARI

(art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati societari di cui al D. Lgs. 231/2001.

E.1 - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte da EDIF S.p.A. e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, in relazione:

- *alle attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa nonché dei relativi controlli e comunicazioni;*
- *alle situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi;*

sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-ter del Decreto:

1. *predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche;*
2. *rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;*
3. *documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa;*
4. *comunicazioni ad autorità pubbliche di vigilanza;*
5. *situazioni di conflitto di interessi degli amministratori;*
6. *acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse su strumenti finanziari non quotati;*
7. *gestione dei rapporti con la società di revisione;*
8. *comunicazione di informazioni relative a strumenti finanziari non quotati;*
9. *Gestione del personale;*
10. *Attività previste nella parte speciale sezione A;*
11. *Attività di approvvigionamento di beni, lavoro e servizi.*

E.2 - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati societari previsti dal D. Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4. dello stesso, devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- *agire, ciascuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo le procedure statutariamente previste;*
- *mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;*
- *mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire agli Azionisti ed agli Investitori di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;*
- *fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;*
- *assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni collegiali;*
- *osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del capitale sociale;*
- *rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;*
- *osservare le procedure interne previste per la selezione e/o gestione dei rapporti con gli altri Destinatari del Modello;*
- *collaborare per il conseguimento dell'oggetto sociale;*

- osservare le leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato e vigilare sulla perfetta osservanza delle stesse, nonché collaborare con le Autorità regolatrici del mercato e con le altre Autorità di Vigilanza;
- improntare le informazioni su strumenti finanziari non quotati al rispetto del diritto all'informazione, secondo criteri di accuratezza e coerenza con i principi e le politiche della Società, nonché in conformità con leggi, regole e pratiche di condotta professionale.
- **È, inoltre vietato:**
 - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria EDIF S.p.A. e del Gruppo nel suo insieme, nonché sull'evoluzione delle relative attività, sugli strumenti finanziari della Società e sui relativi diritti;
 - omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme;
 - violare i principi e le prescrizioni contenute nelle procedure e trattamenti contabili delle società appartenenti al Gruppo;
 - alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
 - restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
 - ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
 - ripartire i beni sociali tra i soci - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
 - tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla normativa di settore, nonché la trasmissione di dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
 - pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

PARTE SPECIALE – SEZIONE F

I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, di cui al D.Lgs. 231/2001, così come identificati dall'**Allegato 2**.

F.1 - Potenzialmente aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nonché sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto:

1. attività di produzione, movimentazione e stoccaggio, commercializzazione e trasporto negli stabilimenti della Società e presso eventuali clienti e fornitori;
2. attività di manutenzione di impianti e macchinari tramite l'impiego di personale interno o esterno alla Società;
3. attività di manutenzione e nuove realizzazioni dei fabbricati e degli impianti della Società o in uso alla stessa, inclusi i locali adibiti ad ufficio;
4. attività di manutenzione e movimentazione di mobili, arredi e delle attrezzature ad uso della Società;
5. attività lavorative con utilizzo di videoterminali;
6. accesso, transito e permanenza nei locali in uso alla Società, nello svolgimento delle sue attività da parte di Dipendenti e soggetti esterni, tra i quali sono inclusi anche clienti e partecipanti a corsi e convegni.

F.2 - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4. dello stesso, devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno predisposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società, previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente leggi, regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
- partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, sull'ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni;
- fornire adeguati dispositivi di protezione individuale ai propri dipendenti, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da essi svolte;
- identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società;
- i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

- È, inoltre vietato:

- utilizzare nello svolgimento della attività identificate a rischio macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;

- *nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività ed operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;*
- *accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;*
- *per i fornitori utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà della Società.*

PARTE SPECIALE – SEZIONE G

I REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

(art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001)

G.1 - Potenziali aree a rischio

*In questa parte speciale sono individuate, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commesse le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-octies del Decreto, ossia i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (c.d. reimpiego), riportati all'**Allegato 2**.*

Qui di seguito sono elencati i processi rilevati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

- 1. Gestione del personale;*
- 2. Gestione degli acquisti di beni e servizi;*
- 3. Gestione delle attività di vendita di beni e servizi;*
- 4. Gestione delle risorse finanziarie;*

G.2 - Principi di comportamento e controllo

*Ai fini della prevenzione dei reati in esame, il Modello **prevede l'espresso divieto a carico dei Soggetti aziendali interessati** dai processi sensibili rilevati, di:*

- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati richiamati nella presente Parte Speciale;*
- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare un'ipotesi di reato in esame, possono potenzialmente tradursi in tali illeciti o favorirne la commissione.*
- Non attenersi scrupolosamente e senza eccezioni agli obblighi di seguito elencati.*

*A tal fine la presente Parte Speciale dispone in particolare l'espresso **obbligo in capo ai Soggetti aziendali interessati** dai processi sensibili rilevati di:*

- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali secondo le procedure aziendali in essere;*
- non intrattenere rapporti commerciali e/o di collaborazione con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità o che comunque non abbiano requisiti previsti dalle procedure aziendali di selezione dei partner commerciali e fornitori;*
- Verificare l'esatta corrispondenza tra il soggetto che paga il bene ed il destinatario dello stesso.*
- Verificare la piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;*
- Rispettare le soglie e le modalità stabilite dalle procedure aziendali in merito alla transazioni in contanti.*
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori /clienti / partner;*
- segnalare all'Organismo di Vigilanza l'operazione che presenti indici di anomalia/criticità in relazione al rischio controparte, cioè il rischio legato al presumibile coinvolgimento della controparte in attività illecite;*
- accettare cambi merce o pagamenti in contanti esclusivamente nei casi previsti dalle regole interne e nel rispetto delle procedure di controllo adottate dalla Società.*

PARTE SPECIALE – SEZIONE H

I REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-nonies D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come identificati dall'**Allegato 2**.

H.1 - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-nonies del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

1. Ideazione, sviluppo e commercializzazione e/o diffusione di prodotti incorporanti opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore altrui, o parte di esse;
3. Gestione e utilizzo di licenze software nell'attività d'impresa;
4. Gestione e utilizzo di licenze nell'attività d'impresa;

H.2 - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-nonies del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste o richiamate nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati in merito alla violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4.dello stesso, devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano il Diritto d'Autore;
- nell'ambito delle proprie procure e delle procedure aziendali gestire i rapporti con gli autori e/o i titolari del diritto, come definiti dalla normativa vigente, con un adeguato grado di formalizzazione, nonché improntandolo alla massima trasparenza e correttezza;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree e funzioni aziendali coinvolte che le tematiche relative ai diritti d'autore, nonché la relativa contrattualizzazione e gestione sia effettuata in modo lecito e regolare.

- È inoltre vietato:

- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso;
- acquisire e/o utilizzare materiali, prodotti tutelati da diritti di autore in violazione delle tutele contrattuali per i diritti di proprietà intellettuale.

PARTE SPECIALE – SEZIONE I

I REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano i reati ambientali, così come identificati dall'**Allegato 2**.

I.1 - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

1. Gestione degli scarichi idrici;
2. Pulizia e manutenzione dei locali e dei macchinari, con specifico riferimento alle sostanze ed ai prodotti utilizzati;
3. Gestione delle emissioni atmosferiche.
4. Gestione dei rifiuti prodotti;
5. Gestione delle sostanze lesive dello strato dell'ozono (Halon per impianti di climatizzazione ecc.)

I.2 - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del D.Lgs.

231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste o richiamate nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati ambientali previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso, devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le norme dettate dalle leggi e dai regolamenti in materia di tutela dell'ambiente;
- attenersi scrupolosamente alle norme in merito alle emissioni in atmosfera;
- attenersi scrupolosamente alle procedure di corretta classificazione, gestione amministrativa, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti stabiliti per ogni ciclo produttivo;
- Catalogare e segnalare gli asset contenenti sostanze lesive per l'ozono (impianti di climatizzazione ecc.);
- Gestire tali asset conformemente alle norme vigenti;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree e funzioni aziendali coinvolte, che le procedure e la normativa in materia di tutela dell'ambiente vengano rispettate.
- **È inoltre vietato:**
- Disfarsi di sostanze di scarto o rifiuti generati da qualsivoglia attività aziendale disperdendoli nell'ambiente;
- stoccare scarti derivanti dalla lavorazione e destinati ad essere smaltiti come rifiuti al di fuori delle aree preposte allo stoccaggio dei rifiuti;
- dare luogo a processi che generano emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti senza prima aver acquisito regolare autorizzazione da parte degli Enti preposti;
- cedere rifiuti a qualunque titolo a soggetti non espressamente autorizzati al trasporto e/o al recupero o smaltimento degli stessi;
- non notificare al personale preposto o ai diretti superiori, accadimenti, non conformità o situazioni in genere che abbiano causato o potenzialmente potrebbero aver causato problematiche ambientali.

PARTE SPECIALE – SEZIONE J

IL REATO DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbe astrattamente essere commesso il reato di cui all'art. 22, comma 12-bis D.Lgs. n. 286/98, di impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare, così come identificato dall'**Allegato 2**.

J.1 - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

1. Assunzione di dipendenti e/o rinnovo dei contratti di lavoro;

J.2 - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 - 22, comma 12-bis D.Lgs. n. 286/98); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste o richiamate nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi del reato di cui all'art. 22, comma 12-bis D.Lgs. n. 286/98, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso, devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- nella fase di assunzione e/o rinnovo del contratto di lavoro di stranieri, verificare il possesso, la regolarità e la scadenza dei loro permessi di soggiorno;
- conservare e monitorare la scadenza dei permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri, verificandone il tempestivo rinnovo;

- È inoltre vietato:

- assumere e/o impiegare o, comunque, mantenere alle dipendenze della Società lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.

ALTRI REATI

Come evidenziato nella parte generale, al paragrafo 2.3 del presente Modello, in relazione all'attività svolta da EDIF S.p.A. e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei:

- ✓ *reati finanziari o di abusi di mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 e gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187-quinquies del T.U.F.)*
- ✓ *reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto);*
- ✓ *reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del*
- ✓ *terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto);*
- ✓ *reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-quinquies e 25-quater.1 del Decreto);*
- ✓ *reati transnazionali (art. 10 L 16.3.2006 n. 146);*
- ✓ *reati di criminalità organizzata (art. 24-ter);*
- ✓ *reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-nonies);*

appare remoto e, pertanto, solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere principi di comportamento e controllo ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente Parte speciale, nonché ove applicabili rispetto ai principi di comportamento enunciati nelle singole sezioni della parte speciale dedicate alle tipologie di reato ritenute rilevanti.